



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Contenuti Audiovisivi*

**Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1900, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 984/DDA/AMR)**

Con istanza **DDA/1900**, pervenuta in data 7 marzo 2019 (prot. n. DDA/0000966), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società Columbia Pictures Industries Inc., Paramount Pictures Corporation, Universal City Studios Productions LLLP, Twentieth Century Fox Film Corporation, Warner Bros. Entertainment Inc., detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito *internet* <https://serietvonline.net>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

<b>TITOLARE</b>	<b>ANNO</b>	<b>TITOLO</b>	<b>LINK</b>
Columbia Pictures Industries Inc.	2018	EQUALIZER 2	omissis
Columbia Pictures Industries Inc.	2017	JUMANJI: WELCOME TO THE JUNGLE	omissis
Columbia Pictures Industries Inc.	2017	Spider-Man: Homecoming	omissis
Paramount Pictures Corporation	2017	Daddy's Home 2	omissis
Universal City Studios Productions LLLP	2017	Get Out	omissis
Universal City Studios Productions LLLP	2018	Pacific Rim Uprising	omissis
Paramount Pictures Corporation	2018	A Quiet Place	omissis



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Contenuti Audiovisivi*

Twentieth Century Fox Film Corporation	2018	Deadpool 2	omissis
Twentieth Century Fox Film Corporation	2018	FERDINAND	omissis
Twentieth Century Fox Film Corporation	2018	MAZE RUNNER: THE DEATH CURE	omissis
Twentieth Century Fox Film Corporation	2018	RED SPARROW	omissis
Twentieth Century Fox Film Corporation	2018	GREATEST SHOWMAN, THE	omissis
Universal City Studios Productions LLLP	2017	Split	omissis
Warner Bros. Entertainment Inc.	2018	The Nun	omissis
Universal City Studios Productions LLLP	2018	Rampage	omissis

L'istante, dichiara, inoltre, che: “[l]’analisi del sito ha rilevato la presenza di altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività del sito segnalato”.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza risultano accessibili, alle pagine internet sopra indicate, le opere audiovisive sopra riportate e le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41.

Dalle verifiche condotte sul sito risulta, altresì, l’effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante dichiara essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un’ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## *Direzione Contenuti Audiovisivi*

Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue:

- il nome a dominio del sito <https://serietvonline.net>, risulta verosimilmente registrato dalla società NameCheap, Inc., con sede in 4600 East Washington Street, Suite 305, Phoenix, Arizona, 85034, Stati Uniti d'America, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica [dmca@namecheap.com](mailto:dmca@namecheap.com) e [abuse@namecheap.com](mailto:abuse@namecheap.com), per conto di un soggetto non identificabile che usufruisce dei servizi della società WhoisGuard, Inc., società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede legale a Panama, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica [legal@whoisguard.com](mailto:legal@whoisguard.com);
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente forniti dalla società Cloudflare Inc., con sede a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America e raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica [abuse@cloudflare.com](mailto:abuse@cloudflare.com), cui risultano verosimilmente riconducibili anche i *server* impiegati, localizzati a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America;

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento. Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza **DDA/1900** è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *u*), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito internet da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione del dott. Angelo Maria Rovati, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/1900**", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Contenuti Audiovisivi*

pubblicazione sul sito *www.agcom.it* della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza **DDA/1900**, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro **il 25 marzo 2019**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità *www.agcom.it* in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore